Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 236.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente autonomo per il monte di Portofino. Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 237.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime . . . Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 238.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto . . . . Pag. 4101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 239.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali . . . . Pag. 4101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 240.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale della gente dell'aria . Pag. 4101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 241.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, dell'Ente nazionale corse al trotto, dello Jockey club italiano e della Società degli Steeple-Chases d'Italia . . . . . Pag. 4102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 242.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli ». Pag. 4102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 243.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Pag. 4103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 244.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli « Automobile clubs locali » di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano. Pag. 4103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 245.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306. Pag. 4103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 246.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto italo-africano . . . . Pag. 4104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **247.**
Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale sementi elette . . . . Pag. 4104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **248.**
Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale del dramma antico Pag. 4105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **249.**
Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL . . . . . . Pag. 4105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **250.**
Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) . . . . Pag. 4106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **251.**
Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Pag. 4106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **252.**
Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente - ISMEO . . . . Pag. 4106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1978, n. **253.**
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 106, riguardante la indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152. recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Pag. 4107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1978, n. **254.**
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 107, riguardante la indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici . . . . Pag. 4107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1978, n. **255.**
Modificazioni allo statuto del « Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori », in Roma . . . . Pag. 4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **256.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla diocesi di Anglona Tursi . Pag. 4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **257.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Patrizio, in Roma . . . Pag. 4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **258.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele, di S. Pietro e dell'Invenzione di S. Croce, in Isola del Cantone . . Pag. 4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **259.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, in Quaranti, e di S. Bartolomeo, in Castelletto Molina . . . . Pag. 4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978.
Nomina del commissario del Governo per la regione Calabria . . . . Pag. 4108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1978.
Conferimento di onorificenze « Al merito del lavoro ». Pag. 4109

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.
Istituzione di un vice consolato di 2° categoria in Denpasar (Isola di Bali - Indonesia) . . . . Pag. 4109

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena . . . . Pag. 4109

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano . . . . Pag. 4110

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.
Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale occupato e sospesi nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dagli eventi sismici del 1976 . . . . . Pag. 4110

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.
Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e sospesi nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dagli eventi sismici del 1976 . . . . Pag. 4110

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del consorzio di Paternò per la difesa delle produzioni intensive . . . . Pag. 4111
Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » . . . . Pag. 4111
Modificazioni al regolamento mostre della razza bovina « Bruna Alpina » . . . . Pag. 4112
Modificazione al regolamento del libro genealogico e delle norme tecniche della razza bovina « Bruna Alpina ». Pag. 4112
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Conselice . . . . . . Pag. 4112

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 4112

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4113

Regione Lombardia:
Approvazione del piano di zona del comune di Tradate. Pag. 4114
Approvazione del piano di zona del comune di Colzate. Pag. 4114
Approvazione del piano di zona del comune di Brembate di Sopra . . . . Pag. 4114
Approvazione del piano di zona del comune di Corteolona. Pag. 4114
Approvazione del piano di zona del comune di Valle Salimbene . . . . Pag. 4114
Approvazione del piano di zona del comune di S. Daniele Po . . . . Pag. 4114
Approvazione del piano di zona del comune di Sirone. Pag. 4114

Approvazione del piano di zona del comune di Brignano Gera d'Adda . . . . Pag. 4114

Approvazione del piano di zona del comune di Cilavegna. Pag. 4114

Regione Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì . . . . . Pag. 4114

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva. Pag. 4115

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto . Pag. 4115

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano . . . . Pag. 4115

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di falegname comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Friuli-Venezia Giulia. Pag. 4117

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di fotografo specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna. Pag. 4117

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna . . . . Pag. 4117

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di giardiniere comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna. Pag. 4117

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di muratore qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna. Pag. 4117

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di falegname comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna. Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di idraulico specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di marmista specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fabbro qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio . . . . Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia. Pag. 4118

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di marmista specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia Pag. 4119

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia. Pag. 4119

Regione Lombardia:

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano. Pag. 4119

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese. Pag. 4119

Ospedale « C. Basilotta » di Nicosia: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . . Pag. 4119

Ospedale oncologico di Bari: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di istocitopatologia . Pag. 4119

Ospedale civile « S. Camillo » di Comacchio:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4120

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . . . Pag. 4120

Ospedale civile « S. Lorenzo » di Valdagno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 4120

Ospedale di Arezzo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4120

Ospedale di Bitonto: Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica (pronto soccorso e accettazione) . . . . Pag. 4120

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra. Pag. 4120

Ospedale « SS. Trinità » di Popoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4121

Ospedale infantile « C. Arrigo » di Alessandria: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 4121

Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari « G. M. Lancisi » di Ancona: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario anestesista. Pag. 4121

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 4121

Ospedale « A. Cardarelli » di Campobasso: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4121

Ospedale civile di Castel S. Giovanni: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4121

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 4122

Ospedali di Broni e Stradella: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . Pag. 4122

Ospedale « Aldi Mai » di Manciano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso la divisione di chirurgia generale . . . Pag. 4122

Ospedale « V. Emanuele II » di Castelvetrano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 4122

Ospedale civile di Dolò: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . Pag. 4122

Ospedale « S. Camillo De Lellis » di Mesagne: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario. Pag. 4122

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: « Ordinamento delle Scuole materne - Scuole per l'infanzia » . . . . Pag. 4123

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1978, n. **15.**

Autorizzazione degli enti ospedalieri a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri enti o istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari . . Pag. 4123

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1978, n. **16.**

Attribuzione di giornate di riposo al personale provinciale. Pag. 4124

Regione Sicilia

LEGGE 10 aprile 1978, n. **2.**

Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione . . . . Pag. 4124

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 7 GIUGNO 1978:

LEGGE 26 maggio 1978, n. **260.**

Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **236.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente autonomo per il monte di Portofino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente autonomo per il monte di Portofino » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3, ed in particolare relativamente al criterio di cui al punto n. 4, quarto comma, dello stesso articolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente autonomo per il monte di Portofino è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvederà il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 117, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **237.**

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che sussistono gli elementi necessari per la qualificazione pubblicistica dell'ente « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime »;

Ritenuto che l'ente pubblico « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo

economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 238.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che il « Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto » per la rilevanza dei fini istituzionali e per la sostanziale economicità della gestione è da considerare necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 239.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che il « Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali », per la rilevanza dei fini istituzionali e per la sostanziale economicità della gestione, è da considerare necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 240.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente nazionale della gente dell'aria » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Ente nazionale della gente dell'aria » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COLOMBO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **241**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, dell'Ente nazionale corse al trotto, dello Jockey club italiano e della Società degli Steeple-Chases d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'Ente nazionale per il cavallo italiano, l'Ente nazionale corse al trotto, lo Jockey club italiano e la Società degli Steeple-Chases d'Italia sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale per il cavallo italiano, l'Ente nazionale corse al trotto, lo Jockey club italiano e la Società degli Steeple-Chases d'Italia sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e sono inseriti nella categoria V della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **242**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze presenta sufficienti e decisivi indici di pubblicità e che la particolare tipicità dell'attività svolta da detto istituto, costituita dalla raccolta a fine di studio, mediante scavi ed acquisti, di papiri greci e latini, ed i caratteri internazionali connessi, configurano un'autonomia funzionale dell'ente rispetto alla Università di Firenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è inserito nella categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 243.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Opera nazionale per i figli degli aviatori », per la rilevanza dei fini istituzionali e per la sostanziale economicità della gestione, è da considerare necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Opera nazionale per i figli degli aviatori » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — — RUFFINI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 244.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli « Automobile clubs locali » di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli enti pubblici « Automobile clubs locali » di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti pubblici « Automobile clubs locali » di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La dizione « Automobile clubs d'Italia » (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata è sostituita con quella di « Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali e locali di Acireale, Biella, Domodossola, Ivrea, Rimini, San Remo e Vigevano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — PASTORINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 245.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuta la rilevanza delle finalità perseguite dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, ai fini della programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale e dell'orientamento dei consumi sociali, il tutto con riferimento alle varie forme di attività agricola produttiva;

Considerato che in base all'art. 117 della Costituzione e all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la ricerca scientifica

di interesse nazionale è riservata allo Stato e che ad una riorganizzazione e concentrazione delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dagli istituti, nonchè al loro coordinamento con le attività di ricerca di competenza regionale e con la politica agraria regionale e comunitaria, potrà farsi luogo con separato provvedimento legislativo;

Ritenuto che i predetti istituti sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti pubblici:

« Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo »;

« Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante »;

« Istituto sperimentale per la patologia vegetale »;

« Istituto sperimentale per la zoologia agraria »;

« Istituto sperimentale agronomico »;

« Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola »;

« Istituto sperimentale per la zootecnia »;

« Istituto sperimentale per la cerealicoltura »;

« Istituto sperimentale per le colture foraggere »;

« Istituto sperimentale per l'orticoltura »;

« Istituto sperimentale per le colture industriali »;

« Istituto sperimentale per la floricoltura »;

« Istituto sperimentale per la viticoltura »;

« Istituto sperimentale per la olivicoltura »;

« Istituto sperimentale per la frutticoltura »;

« Istituto sperimentale per la agrumicoltura »;

« Istituto sperimentale per la selvicoltura »;

« Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura »;

« Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli »;

« Istituto sperimentale per l'enologia »;

« Istituto sperimentale per la elaiotecnica »;

« Istituto sperimentale lattiero-caseario »,

istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché l'ente pubblico:

« Istituto sperimentale per il tabacco »,

istituito con legge 6 giugno 1973, n. 306, sono dichiarati necessari, in relazione alle attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale da essi svolte, ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e sono inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **246**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto italo-africano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto italo-africano » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto italo-africano » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **247**.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale sementi elette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente nazionale sementi elette » è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale sementi elette è dichiarato, con riferimento alle attività di competenza statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **248.**

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale del dramma antico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto nazionale del dramma antico » è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto nazionale del dramma antico » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — PEDINI — PASTORINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **249.**

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL » è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 250.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi » (SPORTASS) è necessario ai fini indicati nel citato art. 3, e che allo stato della legislazione non sussiste la possibilità di devolvere i fini dell'Ente all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altro istituto similare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente pubblico « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi » (SPORTASS) è dichiarato necessario ai fini dello svilupo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 251.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87. comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto nazionale di biologia della selvaggina » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto nazionale di biologia della selvaggina » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 252.

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente - ISMEO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente - ISMEO » è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente - ISMEO » è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e

democratico del Paese, ed è inserito nella categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI — PEDINI — DONAT-CATTIN — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1978, n. **253.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 106, riguardante la indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 106, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5;

Vista l'ordinanza 25 maggio 1978, con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha disposto che le operazioni referendarie debbono estendersi all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, con il quale è stato abrogato e sostituito l'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, formulando correlativamente il nuovo quesito;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1°-2 giugno 1978, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* secondo il quesito di cui alla indicata ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

Il *referendum* popolare, già indetto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 106, per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5, è esteso all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533: « Disposizioni in materia di ordine pubblico », il quale ha abrogato e sostituito il predetto art. 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1978, n. **254.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 107, riguardante la indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 107, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »;

Vista l'ordinanza 25 maggio 1978, con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha disposto che le operazioni referendarie debbono estendersi all'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, con il quale è stato modificato l'art. 3, terzo comma, lettera *b*), della legge 2 maggio 1974, n. 195, formulando correlativamente il nuovo quesito;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1°-2 giugno 1978, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* secondo il quesito di cui alla indicata ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

Il *referendum* popolare, già indetto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 107, per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », è esteso all'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11: « Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 194, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ».

Il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1978, n. 255.

Modificazioni allo statuto del « Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori », in Roma.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 4, 5, 17, 20, 33, 42-*bis*, 45, 56, 60, 61 e 63 dello statuto del « Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1532.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 256.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla diocesi di Anglona-Tursi.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 8 settembre 1976, concernente la nuova denominazione di « Tursi Lagonegro » assunta dalla diocesi di Anglona-Tursi.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 257.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Patrizio, in Roma.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice 7 novembre 1975, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni datate 8 ottobre e 10 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Patrizio, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 258.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele, di S. Pietro e dell'Invenzione di S. Croce, in Isola del Cantone.

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° marzo 1977, integrato con dichiarazione dell'8 successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele, in Marmassana, di S. Pietro, in Mereta e dell'Invenzione di S. Croce, in Pietrabissara, tutte frazioni del comune di Isola del Cantone (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 259.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, in Quaranti, e di S. Bartolomeo, in Castelletto Molina.

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 28 marzo 1977, integrato con dichiarazione del giorno successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in Quaranti (Asti), e di S. Bartolomeo, in Castelletto Molina (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978.

Nomina del commissario del Governo per la regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo dello stesso anno, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 249, concernente la nomina del consigliere della Corte dei conti dott. Salvatore Terranova a commissario del Governo per la regione Calabria;

Ritenuto che, a ragione delle dimissioni rassegnate dal dott. Salvatore Terranova dalla carica predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione Calabria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, sono accolte le dimissioni da commissario del Governo per la regione Calabria rassegnate dal presidente di sezione della Corte dei conti dott. Salvatore Terranova.

Art. 2.

Con la stessa data il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Edmondo Colabucci è nominato commissario del Governo per la regione Calabria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 48

(4676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1978.

Conferimento di onorificenze « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Aleotti Alberto - Farmaceutica - Toscana;
Appendino Domenico - Agricoltura - Piemonte;
Brachetti Peretti Aldo - Petrolifera - Lazio;
Cacciò Vincenzo - Edilizia - Lazio;
Cerutti Carlo - Meccanica - Piemonte;
Ciapparelli Giosuè - Credito - Lombardia;
Cuccia Enrico - Credito - Lombardia;
D'Alesio Gaetano - Armatoriale - Toscana;
de Januario Luigi - Elettromeccanica - Lombardia;
Deserti Luigi - Commercio - Emilia;
Gamboni Paolo Alessandro - Impianti idrici - Lombardia;
Irneri Ugo - Assicurazioni - Venezia Giulia;
Lavezzari Carlo - Meccanica - Lombardia;
Maggiò Giovanni - Edilizia - Campania;
Mantero Giuseppe - Tessile - Lombardia;
Mazza Lamberto - Elettromeccanica - Friuli;
Musiani Augusto - Edilizia - Emilia;
Orzalesi Giuseppe - Chimica - Toscana;
Perrone Carlo - Dirigente - Piemonte;
Rizzoli Andrea - Editoriale - Lombardia;
Romiti Cesare - Dirigente - Piemonte;
Rossi Cesare - Varie - India;
Scarpa Bonazza Buora Giorgio - Agricoltura - Veneto;
Vecchi Bruna vedova Culcasi - Agricoltura - Sicilia;
Volani Mariano - Edilizia - Trentino-Alto Adige.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1978

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(4667)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Denpasar (Isola di Bali - Indonesia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Denpasar (Isola di Bali - Indonesia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze della ambasciata d'Italia in Jakarta e con la seguente circoscrizione territoriale: le Isole della Piccola Sonda (Nusatenggara).

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1978
Registro n. 450 Esteri, foglio n. 198

(4595)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Modena;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Modena sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	16.921
Salariati fissi:		
comuni	L.	—
qualificati	»	14.490
specializzati	»	15.639

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4479)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Oristano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Oristano sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	15.449
Salariati fissi:		
comuni . .	L.	12.076
qualificati	»	13.336
specializzati . . .	»	14.514

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4483)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale occupato e sospesi nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, con cui è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato, per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976;

Visti gli articoli 17 e 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, che stabiliscono rispettivamente l'estensione della disposizione del predetto articolo 7 ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia determinati ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto n. 648, e la proroga al 30 giugno 1977 del termine di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 7 del predetto decreto-legge n. 227/1976 che affida ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da assumere di concerto con il Ministro del tesoro la determinazione delle modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende per il personale occupato, sospesi fino al 30 giugno 1977 ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'art. 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito per il settore agricolo in due annualità decorrenti dal mese di ottobre 1978 e per gli altri settori produttivi in 24 rate mensili uguali e consecutive decorrenti dal mese di giugno 1978.

Il predetto recupero verrà effettuato senza corresponsione di interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e sospesi nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, con cui è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'Enaoli, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976;

Visti gli articoli 17 e 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, che stabiliscono rispettivamente l'estensione della disposizione del predetto articolo 9 ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia determinati ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto n. 648, e la proroga al 30 giugno 1977 del termine di cui all'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227;

Visto in particolare l'art. 9, secondo comma, del predetto decreto-legge n. 227 che affida ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da assumere di concerto con il Ministro del tesoro la determinazione delle modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'Enaoli, e sospesi dal 6 maggio 1976 al 30 giugno 1977 ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'art. 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito in otto rate esattoriali uguali e consecutive, a partire da quella con scadenza al giorno dieci del mese 6 settembre 1978.

Il predetto recupero verrà effettuato senza corresponsione di interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(4608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di Paternò per la difesa delle produzioni intensive

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 maggio 1978, n. 683, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di Paternò (Catania) per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, con sede sociale in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 320, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consorziale dell'ente medesimo.

(4541)

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 agosto 1972, propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Monica di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Monica di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Monica. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monica di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati alla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Monica di Cagliari » non deve essere superiore a 110 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Monica di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Monica di Cagliari », all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tenue, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: etereo, intenso ma delicato;

sapore: gradevole, morbido e vellutato;

gradazione alcoolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Monica di Cagliari » nei tipi liquorosi, all'atto della immissione al consumo, deve presentare le seguenti carratteristiche:

colore: rosso rubino tenue, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di 1 grado;

acidità totale minima: 3 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Monica di Cagliari » liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di due anni, di cui almeno uno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Monica di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

(4542)

Modificazioni al regolamento mostre della razza bovina « Bruna Alpina »

Con decreto ministeriale 22 aprile 1978 sono state approvate le modificazioni agli articoli 9, 11, 15 e 17 del regolamento mostre ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento del libro genealogico della razza bovina « Bruna Alpina ».

(4617)

Modificazione al regolamento del libro genealogico e delle norme tecniche della razza bovina « Bruna Alpina »

Con decreto ministeriale 22 aprile 1978 è stata approvata la modificazione all'art. 10 del regolamento del libro genealogico e dei requisiti morfologici per l'iscrizione al registro vacche avanzato delle norme tecniche, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento.

(4618)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Conselice

Con decreto 28 marzo 1978, n. 73890, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 215 riportato in catasto al comune di Conselice (Ravenna) al foglio n. 48, mappali 220½; 917½; 918½; 228½; 229½; 917; 918; 919; 920; 921.

(4603)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 383 dell'8 maggio 1978 relativa all'importazione di prodotti siderurgici.

A 384 del 12 maggio 1978 relativa ad abusiva esportazione, emissione e/o circolazione all'estero di assegni ed effetti a carico dell'Italia.

(4619)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 2 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	863,20	863,20	863,20	863,20	863,20	863,20	863,10	863,20	863,20	863,20
Dollaro canadese . . .	772,60	772,60	773 —	772,60	772,73	772,55	772,30	772,60	772,60	772,60
Franco svizzero	457,21	457,21	457,75	457,21	457,80	457,20	457,40	457,21	457,21	457,20
Corona danese	153,60	153,60	153,70	153,60	153,58	153,55	153,60	153,60	153,60	153,60
Corona norvegese . . .	160,18	160,18	160,20	160,18	160,20	160,15	160,10	160,18	160,18	160,15
Corona svedese	186,86	186,86	186,90	186,86	186,92	186,85	186,87	186,86	186,86	186,85
Fiorino olandese . . .	386,50	386,50	386,50	386,50	386,50	386,45	386,25	386,50	386,50	386,50
Franco belga	26,445	26,445	26,45	26,445	26,45	26,40	26,4370	26,445	26,445	26,44
Franco francese . .	188,10	188,10	188,30	188,10	188,22	188,05	188,18	188,10	188,10	188,10
Lira sterlina	1576 —	1576 —	1576,25	1576 —	1575,34	1576 —	1576,80	1576 —	1576 —	1576 —
Marco germanico . . .	414,01	414,01	414,35	414,01	414,25	414 —	414,13	414,01	414,01	414 —
Scellino austriaco . .	57,557	57,557	57,63	57,557	57,58	57,55	57,6150	57,557	57,557	57,55
Escudo portoghese . .	19,04	19,04	19 —	19,04	19,03	19,02	19 —	19,04	19,04	19,04
Peseta spagnola	10,78	10,78	10,7850	10,78	10,78	10,72	10,78	10,78	10,78	10,78
Yen giapponese	3,902	3,902	3,9050	3,902	3,904	3,88	3,9020	3,902	3,902	3,90

Media dei titoli del 2 giugno 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73 —
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,850
» 5 % (Ricostruzione)	97,725
» 5 % (Città di Trieste)	97,425
» 5 % (Beni esteri)	97,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	86,100
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,600
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,325
» 6 % » » 1970-85 .	80,850
» 6 % » » 1971-86 . .	77,500
» 6 % » » 1972-87 . . .	75,575
» 9 % » » 1975-90 . . .	83,675
» 9 % » » 1976-91 . . .	82,950
» 10 % » » 1977-92 . .	89,85
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	101,575
» » » » 1-10-1979 .	101,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,850
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	97,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	95,875
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,775
» » » 10 % 1- 1-1981	94,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	863,15
Dollaro canadese	772,45
Franco svizzero	457,305
Corona danese	153,60
Corona norvegese	160,14
Corona svedese	186,865
Fiorino olandese	386,375
Franco belga	26,441
Franco francese	188,14
Lira sterlina	1576,40
Marco germanico	414,07
Scellino austriaco	57,591
Escudo portoghese	19,02
Peseta spagnola	10,78
Yen giapponese	3,902

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Tradate

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 8806, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Tradate (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4395)

Approvazione del piano di zona del comune di Colzate

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 8252, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Colzate (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4396)

Approvazione del piano di zona del comune di Brembate di Sopra

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15496. resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Brembate di Sopra (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4397)

Approvazione del piano di zona del comune di Corteolona

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15479, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Corteolona (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4398)

Approvazione del piano di zona del comune di Valle Salimbene

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15480, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Valle Salimbene (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4399)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Daniele Po

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15497, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Daniele Po (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4400)

Approvazione del piano di zona del comune di Sirone

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15482, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sirone (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4401)

Approvazione del piano di zona del comune di Brignano Gera d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15481, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Brignano Gera d'Adda (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962. n. 167, e successive modificazioni.

(4402)

Approvazione del piano di zona del comune di Cilavegna

Con deliberazione della giunta regionale 1° febbraio 1977, n. 7442, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cilavegna (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4403)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 14 marzo 1978, n. 732 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1896/1819 nella seduta del 20 aprile 1978), è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 luglio 1976, n. 510.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4370)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 358/P del 20 maggio 1978, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 293/P del 23 maggio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 luglio 1977.

(4636)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 359/P del 20 maggio 1978, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 158/P del 16 marzo 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1977.

(4635)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 149

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Montepulciano, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data, . . .

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3919)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di falegname comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 330, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di falegname comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Friuli-Venezia Giulia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4301)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di fotografo specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 327, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di fotografo specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4302)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 328, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4303)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di giardiniere comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 336, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso a due posti di giardiniere comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4304)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di muratore qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 329, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso a due posti di muratore qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4305)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di falegname comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 335, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di falegname comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4306)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di idraulico specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1977, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 87, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinque posti di idraulico specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4307)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di marmista specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 318, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di marmista specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4308)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fabbro qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 331, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di fabbro qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4309)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 227, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso a quattro posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4310)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1977, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 57, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso a tre posti di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4311)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1977, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 139, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lazio, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4312)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 354, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4313)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di marmista specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 355, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di marmista specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4314)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 360, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4315)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 476/Sanità in data 27 agosto 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 654 in data 16 novembre 1977, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario regionale amministrativo, collaboratore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Milano.

Componenti:

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, presso l'Università di Milano;

Vacirca prof. Giuseppe, ordinario di semeiologia medica veterinaria e metodologica clinica presso l'Università di Milano;

Pezza dott. Franco, funzionario regionale veterinario, collaboratore, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Garberi dott. Gianpiero, veterinario consorziale di Barlassina;

Sottoriva rag. Giuliano, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Segretario:

Mazzotta Gobbo Biagina, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 23 marzo 1978

p. *Il presidente*: RIVOLTA

(4331)

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1978, n. 10/Sanità, è stata stralciata dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1974 la condotta medica del comune di Gallarate.

Copia del decreto sarà notificato a tutti i concorrenti.

(4332)

OSPEDALE «C. BASILOTTA» DI NICOSIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(2010/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di istocitopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di istocitopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2025/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(2024/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(2024-bis/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(2022/S)

OSPEDALE DI AREZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(2026/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica (pronto soccorso e accettazione)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica (pronto soccorso e accettazione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(2012/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2023/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI POPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(2013/S)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(2014/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI «G. M. LANCISI» DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesita (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(2030/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2011/S)

OSPEDALE «A. CARDARELLI» DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Campobasso.

(2029/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(2015/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2016/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(2017/S)

OSPEDALE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso la divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso la divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manciano (Grosseto).

(2018/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(2019/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Dolo (Venezia).

(2020/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(2021/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: « Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale addetto alle scuole materne è collocato a riposo dal 1° settembre successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono aggiunte le parole « nonchè il personale di pulizia, ferme restando le mansioni delle assistenti di cui al secondo comma dell'art. 42 della presente legge ».

Norme transitorie

Art. 3.

Il personale insegnante contemplato dal quarto comma dell'art. 68 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, può essere collocato anche in soprannumero presso la scuola materna assegnata quale sede e rimane in tale posizione fino alla cessazione dal servizio.

Art. 4.

Il servizio riconoscibile non prestato ad orario completo è riconosciuto, agli effetti previsti dalle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nella misura di 1/8 per ogni ora di servizio prestata riferita all'orario completo giornaliero.

Art. 5.

Al concorso per l'assunzione nei ruoli provinciali di cui all'art. 68 con il relativo riconoscimento degli anni di servizio previsto dagli articoli 71, 78 e 79 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è ammesso anche il personale che sia cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1978 per il raggiungimento dei limiti di età o per effetto dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche e integrazioni, purchè abbia presentato la domanda di ammissione al concorso medesimo prima della cessazione dal servizio.

Art. 6.

Nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato tre anni di servizio prestato presso scuole materne anche non provinciali e per il quale lo ispettore, sentito il competente direttore di scuola materna, emette giudizio favorevole sull'effettivo servizio di attività didattica prestato per almeno sei mesi compresi tra il 1° febbraio 1977 e la data di approvazione della graduatoria del relativo concorso, per titoli, con delibera della giunta provinciale si prescinde dal periodo di prova di cui all'art. 5 della legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22.

Nei confronti del personale addetto a scuole materne provinciali delle località ladine il giudizio di cui al primo comma è emesso dal competente intendente scolastico.

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il personale inserviente di ruolo è ammesso al concorso di cui al terzo comma dell'art. 69, prescindendo dai limiti di età, dal titolo di studio e dall'ulteriore specializzazione ».

Art. 8.

Il personale che ha prestato servizio nelle scuole materne in qualità di insegnante senza il titolo di studio richiesto è ammesso al concorso per posti di assistente, previsto dal terzo comma dell'art. 69 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, alle condizioni previste dall'articolo medesimo.

Art. 9.

Le disposizioni del sesto comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono applicate anche per il concorso previsto dal terzo comma dell'art. 69 della legge medesima.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza in forma di pensione spettante al personale assunto ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 per il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge è corrisposto oppure integrato a carico del bilancio provinciale fino a raggiungere la misura spettante da parte del C.P.D.E.L. con uguale anzianità di iscrizione ».

Art. 11.

Per il personale transitato o assunto nei ruoli organici della provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che all'atto del passaggio risulti iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

Art. 12.

Le norme di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all'E.N.P.A.S., ai dipendenti dello Stato assunti dalla provincia a norma dell'art. 66 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 13.

Il termine per la concessione dei contributi provinciali previsti dal primo comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 aprile 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1978, n. **15.**

Autorizzazione degli enti ospedalieri a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri enti o istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazioni di emergenza, le amministrazioni degli enti ospedalieri della provincia, ai fini delle sostituzioni dei primari e degli aiuti nei casi previsti dal quinto e settimo comma dell'art. 7 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e qualora per vacanza dei posti in organico e per altri motivi non sia possibile provvedere rispettivamente tramite l'aiuto o l'assistente e non siano disponibili altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, sono autorizzate a stipulare convenzioni ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, con altri istituti di ricovero, ivi compresi anche quelli situati all'estero, qualora questi siano convenzionati con la provincia ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di due mesi.

Art. 2.

La stipulazione della convenzione di cui all'art. 1 è autorizzata dall'assessore provinciale competente, dietro richiesta motivata da parte del presidente dell'ente ospedaliero in base a deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, dalla quale risulti in modo inequivocabile la situazione di emergenza.

La relativa deliberazione del consiglio di amministrazione può essere dichiarata immediatamente esecutiva, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma di legge e dell'invio a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, all'ufficio preposto alla vigilanza.

Nei casi imprevisti e improrogabili della durata non eccedente i quindici giorni è ammessa anche la richiesta telegrafica previa deliberazione di urgenza.

Art. 3.

Il medico messo a disposizione ai sensi della presente legge osserva l'orario stabilito nella rispettiva convenzione.

Il compenso da corrispondere all'ente convenzionato, rapportato all'orario da osservare dal medico messo a disposizione, verrà stabilito nella convenzione stessa nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 4.

La presente legge perde la sua efficacia dopo due anni dall'entrata in vigore.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 aprile 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 aprile 1978, n. 16.

Attribuzione di giornate di riposo al personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale provinciale sono attribuite in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate a richiesta degli interessati.

Le due giornate di cui alla lettera *a*) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui alla lettera *b*) del primo comma non fruite nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8500 giornaliere lorde.

Norma transitoria

Art. 2.

Le due giornate di riposo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite entro il primo semestre del 1978.

Le quattro giornate di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, relative al 1977, possono essere fruite nel corso del 1978. Ciascuna delle quattro giornate relative al 1977 non fruita entro il 1978, per fatto derivante da motivate esigenze di servizio, è forfettariamente compensata in ragione di un trentesimo della retribuzione mensile spettante, escluse le sole quote aggiunte di famiglia.

Norma finanziaria

Art. 3.

Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti, valutati in misura di lire 50 milioni all'anno, si fa fronte per l'anno 1978 e successivi con le maggiori disponibilità di bilancio conseguenti alla cessazione dell'onere per l'attuazione della legge provinciale 6 luglio 1977, n. 19.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 aprile 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4184)

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 aprile 1978, n. 2.

Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Quale capo del governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del governo, in corso di elaborazione presso i singoli assessorati, debbono essere sottoposti dall'assessore, prima della loro definizione, all'esame della giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio »;

alla lettera *b*) del terzo comma è aggiunto l'inciso: « presiede il comitato regionale per il credito ed il risparmio »;

la lettera *e*) del terzo comma è sostituita con la seguente:

« *e*) prepone gli assessori ai singoli assessorati, destinandone uno alla presidenza della Regione, e designa l'assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

« L'assessore destinato alla presidenza coadiuva il presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli ».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il n. 4) del primo comma è sostituito con il seguente:

« 4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali, determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche »;

l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

« Alla giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal presidente della Regione.

E' in facoltà del presidente, anche su iniziativa di un assessore, di sottoporre alla giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.

La giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale ».

Art. 4.

All'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le riunioni della giunta regionale hanno luogo secondo l'ordine del giorno stabilito dal presidente della Regione. L'ordine del giorno viene comunicato agli assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine »;

il quinto e il sesto comma sono sostituiti con i seguenti:

« Le funzioni di segretario della giunta regionale sono affidate dal presidente della Regione ad un dirigente o equiparato dell'amministrazione regionale.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal segretario della giunta regionale, sono trasmesse agli assessori secondo la rispettiva competenza, nonchè alla segreteria generale della presidenza. All'ufficio legislativo e legale sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza dello stesso.

Le copie delle deliberazioni di cui ai numeri 4), 7) e 10) dell'art. 4 e quelle che comportano ripartizioni o assegnazioni di fondi sono comunicate entro cinque giorni all'assemblea regionale.

Le deliberazioni di cui ai numeri 4) e 10) sono pubblicate entro quindici giorni nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

« L'amministrazione della Regione è ordinata nella presidenza della Regione e nei seguenti assessorati regionali:

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Assessorato regionale degli enti locali;

Assessorato regionale dell'industria;

Assessorato regionale dei lavori pubblici;

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;

Assessorato regionale della sanità;

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ».

Art. 6.

All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il paragrafo « Segreteria generale » è sostituito con i seguenti:

« *Segreteria generale.*

Organizzazione amministrativa generale.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'assemblea regionale, concernenti l'attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere *o*) e *p*) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia.

Servizio ispettivo.

Coordinamento degli uffici della presidenza della Regione e affari comuni della stessa.

Direzione del personale e dei servizi generali.

Assunzione, concorsi, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dei ruoli dell'amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.

Qualificazione professionale del personale.

Attività inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza.

Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato.

Autoparco.

Direzione della programmazione.

Programmazione economica e coordinamento della spesa.

Piano regionale di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali; piani di sviluppo settoriali ed intersettoriali; rapporti relativi con gli organi ed enti della Regione e dello Stato anche al fine del coordinamento con gli altri interventi.

Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Attività inerenti alle funzioni del comitato regionale per la programmazione.

Direzione per i rapporti extraregionali.

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli enti pubblici nazionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2. »;

il paragrafo « Ragioneria generale » è soppresso.

Art. 7.

All'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al paragrafo « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste » è soppressa la seguente materia: « Pesca nelle acque interne »;

dopo i paragrafi « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste » e « Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione » sono aggiunti i seguenti:

« *Assessorato del bilancio e delle finanze.*

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Analisi e andamento della finanza regionale.

Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

Il riscontro degli atti di ciascuna amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonchè dalle norme regionali in materia, è effettuato da una ragioneria centrale, che ha sede presso le singole amministrazioni, diretta da un dirigente del ruolo tecnico con almeno nove anni di anzianità nella qualifica, destinatovi con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze su proposta del direttore regionale al bilancio e tesoro.

L'assessore per il bilancio e le finanze fa parte del comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Cooperazione. Cooperative edilizie nell'ambito delle linee della politica della casa.

Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di intesa con l'assessorato dell'industria per gli affari di relativa competenza.

Artigianato.

Pesca, anche nelle acque interne.

L'assessore della coooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca fa parte del comitato regionale per il credito ed il risparmio »;

il paragrafo « Assessorato delle finanze » è soppresso;

il paragrafo « Assessorato dell'industria e del commercio » viene modificato in « Assessorato dell'industria » e sono ivi soppresse le seguenti materie:

« Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria ed agricoltura. Artigianato. Pesca »;

allo stesso sono aggiunte le seguenti materie:

« Attività relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.

Fonti di energia.

Partecipazioni regionali »;

al paragrafo « Assessorato dei lavori pubblici » è aggiunta la seguente materia:

« Politica della casa »; dopo la dizione « Regime delle acque e degli impianti elettrici » è aggiunta la seguente materia: « Vigilanza sull'Ente acquedotti siciliani »;

il paragrafo « Assessorato del lavoro e della cooperazione » viene modificato in « Assessorato del lavoro e della previdenza sociale » ed è ivi soppressa la seguente materia: « Cooperazione »;

al paragrafo « Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione » sono aggiunte le seguenti materie: « Valorizzazione dell'arte drammatica. Interventi per la diffusione della cultura musicale »;

il paragrafo « Assessorato dello sviluppo economico » viene modificato in « Assessorato del territorio e dell'ambiente » e sono ivi soppresse le seguenti materie:

« Programmazione economica e coordinamento della spesa. Piano regionale dello sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli organi e gli enti dello Stato e della Regione. Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale. Società a partecipazione regionale.

Zone industriali e relative aziende »;

allo stesso sono aggiunte le seguenti materie:

« Urbanistica », da inserire prima della espressione: « Commissione regionale urbanistica »;

« Tutela dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi. Centri storici.

Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.

Demanio marittimo.

Piani quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle comunità montane. Ripartizione e trasferimenti di somme ex legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate ».

Titolo II
AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 8.

La tabella *A* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita con la tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 9.

Le attribuzioni in materia di affari comuni a tutto il ramo di amministrazione e di personale sono svolte, per gli assessorati regionali, dalla prima delle direzioni regionali indicate per ciascuno nella tabella *A* annessa alla presente legge

Le attribuzioni del servizio tecnico dell'urbanistica nonchè le funzioni dallo stesso esercitate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla direzione regionale dell'urbanistica attraverso singoli gruppi di lavoro.

L'ispettorato tecnico di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le opere pubbliche di competenza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o ad esso delegati.

Art. 10.

Ai consigli di direzione di cui agli articoli 2 e 80 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, partecipano tutti i direttori regionali ed equiparati preposti alle direzioni regionali ed uffici equiparati del ramo di amministrazione presso il quale è istituito il consiglio di direzione.

Ad uno di essi può essere delegata la presidenza del consiglio.

Al consiglio di direzione delle foreste di cui all'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, partecipa il direttore regionale preposto alla direzione regionale delle foreste.

Art. 11.

Nell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, i commi secondo e terzo sono sostituiti con i seguenti:

« La ripartizione numerica del personale dello stesso ruolo tra la presidenza della Regione e gli assessorati regionali è determinata ogni biennio con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa audizione della commissione per l'attuazione della riforma dell'amministrazione regionale.

Il personale è assegnato alla presidenza della Regione ed agli assessorati regionali con decreto del presidente della Regione, sentiti la giunta regionale ed il consiglio di direzione dell'amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica effettuata in attuazione del comma precedente.

I direttori regionali sono preposti alle direzioni regionali con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale.

I direttori regionali non preposti alle direzioni regionali possono essere incaricati dal presidente della Regione dello svolgimento di incarichi speciali ».

La tabella *C* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa.

Art. 12.

L'art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito con il seguente:

« Il direttore regionale è nominato con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale delibera la nomina tra i dirigenti ed equiparati dei ruoli dell'amministrazione regionale che abbiano almeno quindici anni di servizio effettivo nella qualifica, avuto riguardo anche alla qualità del servizio prestato, agli incarichi espletati, ai titoli posseduti ed all'anzianità nella qualifica ».

Art. 13.

Il numero dei posti di direttore regionale ed equiparato previsti nelle tabelle annesse alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato complessivamente in 28 unità.

Per le nomine alle qualifiche equiparate a quelle di direttore regionale si ha riguardo anche alla qualità del servizio prestato, agli incarichi espletati, ai titoli posseduti e all'anzianità nella qualifica.

Art. 14.

Il ruolo tecnico della ragioneria generale previsto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di « Ruolo tecnico del bilancio ».

L'espressione « Ragioneria generale » contenuta negli articoli 29 e 30, e quella « Ragioniere generale » contenuta negli articoli 29 e 30 e nella tabella *E* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite rispettivamente con « Direzione regionale del bilancio e del tesoro » e « Direttore regionale tecnico ».

Nella tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole « e Ragioniere generale ».

Art. 15.

Il capo di gabinetto del presidente della Regione è scelto tra i dipendenti dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.

Il capo di gabinetto degli assessori regionali è scelto tra i dirigenti o equiparati.

Art. 16.

Il presidente della Regione è autorizzato ad avvalersi continuativamente dell'opera di due consulenti, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali.

Agli stessi, oltre all'eventuale trattamento di missione, saranno corrisposti i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del presidente della Regione, la cui misura non potrà comunque superare il trattamento economico previsto per il direttore regionale al decimo aumento periodico.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della cessazione dalla carica del presidente della Regione che ha conferito l'incarico.

Art. 17.

All'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora gli esperti di cui al comma precedente siano dipendenti da enti pubblici, anche economici, agli stessi spetta il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza, purchè comunque non inferiore a quello previsto per il direttore regionale al decimo aumento periodico.

Gli esperti di cui al presente articolo sono tenuti all'osservanza dell'orario di servizio previsto per gli altri componenti dell'ufficio di gabinetto ed hanno diritto ai relativi compensi per lavoro straordinario nella misura in ogni caso non inferiore a quella fissata per il direttore regionale ».

Art. 18.

L'ispettorato tecnico regionale di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

L'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

« Tutti i provvedimenti dell'amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione mediante supplementi quindicinali, entro trenta giorni dalla registrazione del provvedimento alla Corte dei conti ».

Art. 20.

Gli istituti, le aziende e gli enti regionali sono tenuti a fornire al governo della Regione, entro il termine da quest'ultimo indicato, tutte le informazioni, i dati e i documenti relativi alla propria attività, alle proprie partecipazioni, ed alle relative gestioni.

Art. 21.

Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla presidenza od all'assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.

Art. 22.

L'art. 2 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è sostituito con il seguente:

« Restano salve le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione ».

Sono abrogati l'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 23.

Il presidente della Regione può delegare lo svolgimento delle attribuzioni regionali di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a singoli assessori, avuto riguardo all'affinità o all'omogeneità dei relativi affari con le materie attribuite alla competenza dei rispettivi assessorati.

Art. 24.

Il governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento del governo e della amministrazione regionale.

Art. 25.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 13 valutato per l'anno finanziario in corso in lire 40 milioni e degli articoli 16 e 17 valutato in lire 50 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978.

Art. 26.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanare sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore per il bilancio e le finanze e da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge sia in conto competenza che in conto residui.

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge il personale del ruolo amministrativo in servizio presso le amministrazioni regionali interessate allo spostamento di attribuzioni previsto dalla presente legge si intende rassegnato all'amministrazione nella cui competenza rientra l'attività dei gruppi di lavoro di appartenenza.

Per far fronte alle più immediate necessità operative degli assessorati di nuova istituzione il presidente della Regione, sentiti gli assessori interessati, può istituire presso detti assessorati gruppi di lavoro per gli affari del personale e dei servizi strumentali, assegnandovi unità di personale in servizio presso gruppi di lavoro aventi competenze nelle materie suindicate degli assessorati interessati allo spostamento di attribuzioni.

Art. 28.

Nella prima applicazione della presente legge alla ripartizione del personale in conformità della previsione di cui al precedente art. 11 si procederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Fino all'istituzione del comitato regionale della programmazione restano attribuite all'assessorato del territorio e dell'ambiente le materie relative alla programmazione economica e al coordinamento della spesa, al piano regionale di sviluppo economico-sociale, al coordinamento dei piani settoriali, ai rapporti relativi con gli organi ed enti dello Stato e della Regione, e al programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 30.

Fino al decentramento agli enti locali delle attribuzioni regionali in materia di assistenza, beneficenza e solidarietà sociale, la direzione regionale della solidarietà sociale in atto funzionante presso l'assessorato regionale degli enti locali continua a svolgere le proprie attribuzioni.

Alla stessa è preposto uno dei direttori regionali a disposizione del presidente della Regione per lo svolgimento di incarichi speciali.

Art. 31.

Fino all'emanazione della legge regionale che prevederà, in sede di riordinamento degli organi collegiali e degli uffici tecnici competenti in materia di opere pubbliche, l'espletamento delle relative attribuzioni presso la presidenza della Regione, lo ispettorato tecnico regionale svolge le proprie attribuzioni presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 32.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 aprile 1978

MATTARELLA

ALEPPO — CARDILLO — D'ACQUISTO — FASINO — GIULIANO — GRILLO — MACALUSO — NICITA — ORDILE — PIZZO — PLACENTI — TRINCANATO

TABELLA *A*

DIREZIONI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Amministrazione	*Direzioni regionali ed uffici equiparati*
Presidenza della Regione (1)	Segreteria generale Personale e servizi generali Programmazione Rapporti extraregionali Ufficio legislativo e legale
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste . . .	Interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura - Valorizzazione prodotti agricoli Interventi infrastrutturali in agricoltura - Enti - Tutela e vigilanza Foreste
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione	Istruzione Beni culturali ed ambientali ed educazione permanente
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze . . .	Bilancio e tesoro Finanze e credito
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dello artigianato e della pesca	Cooperazione - Commercio - Artigianato - Pesca
Assessorato regionale degli enti locali	Enti locali
Assessorato regionale dell'industria . . .	Industria
Assessorato regionale dei lavori pubblici	Lavori pubblici Ispettorato tecnico Ispettorato tecnico regionale
Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale . .	Lavoro
Assessorato regionale della sanità	Assistenza sanitaria e ospedaliera - Igiene pubblica Fondo regionale assistenza ospedaliera Ispettorato regionale sanitario
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente .	Territorio e ambiente Urbanistica
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti	Turismo, sport e spettacolo Trasporti e comunicazioni

(1) *Alle dirette dipendenze del presidente della Regione sono posti la segreteria della giunta regionale, l'ufficio della Regione siciliana in Roma e la segreteria del comitato regionale per il credito ed il risparmio.*

Visto: MATTARELLA

(4128)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781560)